



Circolare n.25 del 28 giugno 2022

OBBLIGO DI PUBBLICITA' DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE – 30.06.2022

Scade il 30 giugno, per i soggetti non tenuti a depositare il bilancio al Registro delle imprese, l'obbligo di trasparenza sui siti internet o portali istituzionali con riferimento alle erogazioni pubbliche fruite dalle imprese commerciali e dagli enti citati al comma 125 dell'articolo 1 della legge 124/2017, se prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e di importo complessivamente non inferiore a 10mila euro nel periodo.

Con circolare del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha precisato che sono **esclusi** dagli obblighi di pubblicità i **contributi pubblici di carattere generale**, anche se erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate. In virtù del chiarimento, l'adempimento non riguarda i contributi 5 per mille e tantomeno i contributi e sussidi ricevuti per emergenza COVID, salvo due possibili **eccezioni** (per le quali sono attesi chiarimenti dal Ministero del Lavoro) :

- il contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA (hotel / ristoranti / catering) ex art. 1-ter, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis"
- il contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall'emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) ex art. 2, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter"

Si ricorda che questo adempimento non ha nulla a che fare né con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle condizioni e i limiti del Temporary framework di cui al Dm 11 dicembre 2021 – anch'essa in scadenza a fine mese, ma rinviato al prossimo 30 novembre, né con l'indicazione a quadro RS del modello Redditi (o a quadro IS del modello Irap) degli aiuti di Stato e de minimis fruiti nel 2021.

CHI E' TENUTO ALL'ADEMPIMENTO

a) soggetti profit

- Società di capitali (spa, srl, sapa) non tenute alla presentazione di nota integrativa del bilancio
- società di persone (snc, sas)
- ditte individuali esercenti attività di impresa

b) soggetti no profit

- associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS

Non sono tenuti all'adempimento i liberi professionisti.

Il legislatore ha previsto due modalità di adempimento, a seconda delle caratteristiche dei soggetti tenuti:

- a) le società tenute alla redazione della nota integrativa riportano le indicazioni richieste in tale documento (bilancio di esercizio e consolidato) ed assolvono a tale adempimento con il documento di bilancio depositato in Camera di Commercio;



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

- b) gli altri soggetti citati dai commi 125 e 125-bis (imprese individuali, società di persone, Onlus) assolvono l'obbligo su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Rimane il dubbio per le società che possono omettere la nota integrativa, le società in forma di "micro-impresa" di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile, ma anche in questo caso nulla vieterebbe di indicare le informazioni richieste in calce al bilancio, così da evitare la pubblicazione sul web.

Il condizionale, tuttavia, è d'obbligo, in quanto il ministero dello Sviluppo economico ha fornito risposte che lasciano supporre l'onere di un doppio adempimento (bilancio e sito). Si auspica un chiarimento nel senso dell'alternatività perfetta tra i due canali pubblicitari, altrimenti il rischio è che i soggetti minori abbiano appesantimenti amministrativi (e quindi oneri) superiori a quelli di maggiore dimensione.

QUANDO PUBBLICARE

Anno ricevimento contributi	Termine pubblicitario
2020	30.06.2022
2021	31.12.2022
2022	30.06.2023

DOVE PUBBLICARE

Sul sito internet del soggetto dichiarante.

Per i soggetti che non dispongono di un sito internet, **è necessario che si rivolgano alla propria associazione.**

QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI

Sono soggetti a pubblicazione:

- sovvenzioni
- sussidi
- contributi
- vantaggi

Effettivamente erogati nell'anno di riferimento e complessivamente superiori a 10mila euro erogati da:

- Stato
- Enti locali
- istituzioni universitarie
- Camere di commercio
- Enti pubblici non economici
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse ASL)
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzie fiscali
- Società a controllo pubblico

QUALI INFORMAZIONI SONO DA PUBBLICARE

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in a schematica e di immediata comprensibilità per il

STUDIO ASSOCIATO BETTONI & LOCATELLI
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04192080168

PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12/10 SCALA C - 24121 BERGAMO (BG) TEL. 035-24.25.38
MAIL SEGRETERIA@STUDIOASSOCIATO.TAX
CORSO VERCELLI N.57 - 20144 MILANO (MI)



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

pubblico, come indicato anche dalla Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (in particolare se l'informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) breve descrizione della causale dell'attribuzione.

REGIME SANZIONATORIO

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000.= euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Si consiglia di verificare quanto esposto nel registro degli aiuti di Stato in riferimento alla propria posizione consultabili al seguente link

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Laura Locatelli

STUDIO ASSOCIATO BETTONI & LOCATELLI

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04192080168

PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12/10 SCALA C - 24121 BERGAMO (BG) TEL. 035-24.25.38
MAIL SEGRETERIA@STUDIOASSOCIATO.TAX
CORSO VERCELLI N.57 - 20144 MILANO (MI)